

Corte	— Giacomo Angelo Maria
Campantico	— Gio Carlo Giorgio
Canefri	— Vincenzo
Gambaro	— Carlo
Germano	— Gio Batta
Lodolo	— Ignazio Luigi Nicolò Bartolomeo
Mazza	— Gio Batta
Marenco	— Giuseppe
Panario	— Tomaso
Pavese	— Nicolò Domenico Giuseppe
Richini	— Bernardo
Rombo	— Andrea Gio Batta
Serra	— Gio Batta Francesco
Salvi	— Giacomo
Tonello	— Annibale Paolo Giovanni
Tiboldi	— Alessandro Gio Antonio
Vaccari	— Geronimo Costantino Carlo Giuseppe
<u>Aggiunti</u>	
1780	Cambiaggio
1784	De Ambrosi
"	Perasso
"	Busseti
"	Ferrari
1792	Cravenna

GIORGIO COSTAMAGNA

LA "FIDANCIA" DEI GENOVESI

Uno dei documenti medioevali non ancora adeguatamente considerati dalla diplomatica è certamente la "fidancia". Non si tratta, è opportuno avvisare, di un documento che abbia qualcosa da spartire con fidanzamento anche se porta lo stesso nome della famosa pietra con incise spirali convergenti, che proprio i promessi sposi si scambiavano nei secoli scorsi come pegno di vicendevole affetto in prossimità delle nozze. Né tragga in inganno il titolo che specifica, forse un po' troppo perentoriamente "dei Genovesi". La "fidancia" fu largamente usata nel Medioevo un po' dappertutto nell'Italia Settentrionale soprattutto; in questo caso si è voluto soltanto sottolineare come l'istituzione nelle sue più antiche espressioni possa essere studiata soltanto a Genova perché, come è noto, solo la Superba conserva un numero ragguardevole di imbreviature notarili per il secolo XIII. Infatti altrove, per tale epoca prevalgono documenti raccolti in archivi di monasteri sempre piuttosto monocordi in confronto alla ricchezza delle fattispecie negoziali relative alla attività mercantile di una città in pieno sviluppo economico.

Rolandino nel capitolo VI "De compromissis" della sua "Aurora" inserito nella "Summa" ha soltanto una rubrica relativa all'"instrumentum pacis et concordiae"⁽¹⁾. Come si può notare nell'intestazione della rubrica non appare il termine "fidancia" e neppure esso compare nel testo della stessa e si può constatare solo la presenza dei termini "pax" o "concordia" perfettamente rispondenti al tenore dell'istrumento relativo, appunto, all'accordo intervenuto tra due parti rappacificatesi dopo una controversia finita a coltellate.

Ma l'apparato mette subito in evidenza l'estrema duttilità di un istrumento del genere, in quanto, come afferma Rolandino stesso, spiega subito come il suo contenuto possa essere il più vario, dalla convenzione di pace o di tregua o di "induciae" tra

stati o comuni, sino al semplice accordo tra privati che ben si guardano dall'implicarvi i pubblici poteri. Ed è interessante notare come tale duttilità sia spiegata dal punto di vista teorico. Non per nulla la "forma" è posta nel capitolo "De compromissis".

Si sa che per il Medioevo il documento che viene contraddistinto con il termine di "compromesso" testimonia non un accordo raggiunto ma semplicemente la nomina di un arbitro.

In ogni caso, spiega Rolandino, "arbiter eligitur ut existentes in aliqua discordia civili et pecuniaria ad pacem et concordiam reducat"⁽²⁾. E arbitro nella "concordia" è sempre il notaio stesso, in quanto "arbitrum est trinus actus"⁽³⁾ e, come afferma Azzone⁽⁴⁾ "ipse arbiter contendit ad inquisitionem veritatis, actor vero contendit ut ei condemnetur reus, item contendit reus ut ipse absolvatur ab actore et sic quilibet de praedictis tribus contendit". In altre parole, in ogni contesa di qualsiasi genere, sia tra piccoli, sia tra grandi può intervenire come arbitro il notaio.

Un "instrumentum" importante, perciò, perché se a Genova nel sec. XIII assume spesso l'aspetto di documento che il diplomatista, contrariamente al giurista, include tra quelli cosiddetti "Privati", potrà svilupparsi in documenti altrettanto indubbiamente pubblici, prima comunali poi signorili come il lasciapassare, il salvacondotto e alla fin fine in quello che noi chiamiamo "passaporto"⁽⁵⁾ qualora alla forma pubblica si aggiunga un contenuto di vero diritto pubblico.

E c'è forse da aggiungere che una buona spinta all'evoluzione di una documentazione di tale tipo può essere stata data proprio dalle peculiari caratteristiche della vita in una città quale Genova, tutta dedita, nel periodo indicato, ai traffici mercantili tutelati da istituzioni civili o penali in via di rapido sviluppo.

Un'evoluzione, pertanto, che può dar vita a documenti pubblici o privati. E per giudicare se un documento medioevale debba considerarsi pubblico o privato, il diplomatista ritiene che sia ancora opportuno rifarsi alla famosa definizione giustiniana che per l'uomo dei secoli di mezzo manteneva ancora tutto il suo valore e per il quale "publicum ius est quod ad statum rei romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem, sunt enim quaedam publicae utilia quaedam privatim"⁽⁶⁾. Ciò sia per l'ossequio allora riservato a quel diritto, sia per i contorni spesso poco precisi della sovranità, sia per l'indeterminatezza dei cosiddetti principi d'ordine pubblico o di giustizia penale, proprio quelli che ai nostri giorni hanno generato o generano la critica più

giustificata alla definizione giustiniana la quale farebbe un troppo esclusivo riferimento al principio di utilità.

Distinzione questa fra documento pubblico e privato che fa preciso riferimento ai soggetti dell'azione giuridica ed al contenuto della stessa, da non confondersi con un'altra simile distinzione dettata da diversi precisi intenti. Non si rifaceva certo al citato dettato giustiniano Rolandino quando scriveva "publicum instrumentum est illud quod est scriptum manu publica scilicet tabellionis si redactum est in publicam formam, privatum est quod scriptum est manu cuiuscumque privatae personae"⁽⁷⁾. Né è quella del giurista dei nostri giorni per il quale il documento notarile è sempre pubblico in quanto redatto da "mano pubblica". Nell'uno e nell'altro caso, però, non ci si riferisce al contenuto di diritto del documento, ma alla convalidazione dello stesso come testimonianza dotata di pubblica fede.

Ma il diplomatista di oggi è costretto a badare anche al contenuto di diritto se vuol porre una differenziazione che permetta peculiarità di indagini in vari settori nella gran massa di documenti risparmiati dal tempo in quanto nel Medioevo, soprattutto dal sec. XII in poi si può dire, esclusi i documenti pontifici e sovrani, che tutta la documentazione dai trattati alle tregue, dalle "induciae" ai contratti negoziali tra privati sia opera del notaio, pertanto di "publica manus" o non si potrebbe più porre distinzione alcuna tra documenti in cui gli autori perseguano interessi di diritto privato o gli altri.

Per i documenti con contenuto di diritto privato che rientrano nel concetto di "pax et concordia" la "forma" diplomatica non poteva essere che quella notarile, mentre per quelli con contenuto di diritto pubblico in quanto interessanti direttamente pubblici poteri o rapporti tra gli stessi e tra quelli privati vanno facendosi luce anche altri tipi documentali quali le "litterae" ispirantesi alla documentazione sovrana od ecclesiastica. A proposito di questi documenti se ne conosceva la presenza nel Medioevo grazie agli studi del Torelli sulla documentazione comunale⁽⁸⁾.

Tuttavia in essi appariva poco più del nome in quanto tali studi si basavano sull'analisi attenta degli Statuti non proponendosi un riscontro sui documenti.

Così era noto il valore del lasciapassare e del salvacondotto studiati con il consueto acume nella loro storia dal punto di vista giuridico da G.P. Bognetti⁽⁹⁾.

Scarsissima attenzione, invece, è stata riservata al documento privato tanto che i più noti formulari del sec. XIII, pur riservando una certa attenzione alla "concordia" in generale⁽¹⁰⁾ non portano traccia di "forme" del documento privato, non potendosi considerare tali quelle forme relative a fatti ricadenti sotto il diritto penale.

Invece in questa sede si intende esaminare ed illustrare tale documento con contenuto di diritto privato e, pertanto, la particolare convenzione o patto che interveniva tra due o più parti al fine di permettere a chi aveva dovuto assentarsi dalla città per debiti, giacché si tratta sempre tra creditori e debitori, di rientrarvi per un determinato breve periodo di tempo allo scopo di riattivare le proprie attività e di provvedere ai pagamenti dovuti. Il patto è contenuto in un istrumento notarile che prende il nome specifico di "fidancia". Naturalmente poiché la convenzione doveva restare strettamente privata, la principale condizione era rappresentata, come si vedrà in seguito, dall'accordo e dall'impegno delle parti le quali "nec opera dabunt quod a potestate inquiratur"⁽¹¹⁾.

L'istrumento normalmente si compone di cinque formule fondamentali. Naturalmente in un documento del genere non è traccia alcuna di "arenga", formula invece molto curata per la "pax et concordia" quando soggetti e contenuto siano di diritto pubblico o quando possa essere chiamata in causa la legge penale, se si pensa che Rolandino nella sua opera più recente, il "Contractus" non inserita nella "Summa"⁽¹²⁾ così si esprime nel caso di una "concordia": "In nomine domini nostri Iesu Christi qui pacificando humano genere a Deo Padre carnem suscepit ex Virgine et mortem subivit in cruce temporalem, quisque ad Patrem rediens caritatem et pacem plus ceteris servari voluit post discessum et ad honorem et reverentiam regime celorum beate Marie Virginis sue ipsum nobis peperit pacis auctorem, et omnium sanctorum celestis caritatis et ad bonum et pacificum statum infrascriptarum personarum"⁽¹³⁾. Tanto meno si avrà una "arenga" nella "fidancia" del tipo che più tardi si svilupperà nella "littera securitatis" diretta progenitrice del salvacondotto. In tale caso l'"arenga" può assumere, come suggerisce ancora la "Summa" Rolandiniana per la "littera securitatis praestanda scholaribus ad studium venire volentibus" una "forma" di questo tipo: "Nostra speciali forma et statuti communis etiam debitum exigit acquistatis ut eos qui studiorum causa in nostra degerunt vel degere civitate disponunt, speciali prosequamur gratia et favore, ac eodem

privilegio, quo caeteros cives nostros sub alarum nostrarum regimine protegamus⁽¹⁴⁾.

Invece nel documento privato la prima formula è quella che potrebbe essere detta una vera e propria "manifestatio" dell'autore o degli autori e del destinatario o dei destinatari. "Formula" ampia e precisa nella eventuale enumerazione delle persone ed alla quale anche la dottrina annette grande importanza. La precauzione è facilmente comprensibile trattandosi di creditori e debitori, ma la dottrina indugia ugualmente sui consigli, tanto che nell'Apparato Rolandiniano posteriore nel tempo alle prime "fidanciae" genovesi si troverà specificato: "scribenda sunt primo nomina omnia unius partis bene determinando quodlibet nomen proprium deinde omnia nomina alterius partis, bene etiam declarando quodlibet aliud nomen proprium in instrumento scripto; et quando incipit legere tabellio seriatim legat primo nomina illius partis quam primo scripsit et faciat quos quilibet ibidem scripti respondeant quando per ipsum notarium legitur nominatim et sic etiam postea de alia parte⁽¹⁵⁾.

Alla "manifestatio" degli autori e dei destinatari segue, di norma, un'altra formula che richiede ancora una grande attenzione cioè la precisazione di cosa si debba intendere compreso nell'accordo. Qui l'apparato Rolandiniano si fa, se possibile, ancora più minuzioso e, per la prima volta nello stesso compare il termine "fidancia" nella particolare accezione che, se non si va errati, ben si presta a chiarire il perché sia usato tale termine nella documentazione privata che si cerca di illustrare e come identico sia passato anche in un documento pubblico come il salvacondotto.

Recita infatti l'apparato "Super quae est advertendum utrum ad invicem faciant pacem an treguam in simplicem remissionem eorum quae inter ipsis facta sunt vel concordiam seu securitatem et fidanciam in personis et rebus ad aliquod certum tempus et secundum quod conveniunt, ita tabellio faciat reddendo sua propria vocabula cuilibet ordinationi et conventioni partium ut iam parebit"⁽¹⁶⁾.

Dove appare evidente che la "fidancia" accomunata alla "securitas" comporti essenzialmente la salvaguardia di persone e di cose per un certo periodo di tempo da ogni intervento che possa danneggiarle.

La terza formula nella vera e propria "pax et concordia" assume grande importanza in quanto è destinata a delineare in

tutti i suoi elementi la causa o, come suol dirsi, il “pomo della discordia”. Tanto che per la dottrina il già ricordato “Apparato Rolandiniano” si dilunga su come occorra ben chiarire “super quibus et de quibus sit pax” e avverte: “de quo honeste procedendum est: debet enim tabellio curialius quam potest talia pertransire et ea brevius et cautius quam fieri poterit ad mentem et recordationem partium reducere”⁽¹⁷⁾.

L'avvertenza è indubbiamente molto importante perché, come si è notato, l'istrumento del quale Rolandino fornisce la “forma” poteva trattare di una vera e propria pace o di una tregua o di un armistizio tra parti e persone pubbliche e, quindi, divenire un vero documento pubblico per il suo contenuto di diritto anche per il diplomatista di oggi. Ma nella “fidancia” privata, — vale a dire nel documento privato perché stipulato tra privati e nell'interesse degli stessi con il quale praticamente si concedeva a chi aveva dovuto assentarsi per ragioni di debiti di rientrare in città al fine di permettergli di provvedere ai propri affari e possibilmente di soddisfare i suoi creditori — il chiarire con tutta evidenza le ragioni per cui si concedeva l'autorizzazione poteva divenire pericoloso in quanto tra di esse avrebbero potuto essercene alcune di ordine pubblico.

La quarta formula in un certo senso può dirsi quella più importante della “fidancia” strettamente privata in quanto è tutta tesa ad evitare ogni possibile intervento della pubblica autorità ed a restringere scrupolosamente il rapporto tra privati. L'espressione normalmente usata è rappresentata dall'assicurazione offerta ai destinatari di evitare ogni denuncia ai rappresentanti della legge anzi si dichiara testualmente: “nec operam dabimus quod a potestate inquiratur”⁽¹⁸⁾.

I documenti genovesi come al solito molto laconici il più delle volte specificano semplicemente “non facemus detineri”⁽¹⁹⁾.

La questione era, invero, molto delicata. Non per nulla nella formula precedente si cercava di sorvolare o si taceva sulle cause della controversia. Su questo anche l'apparato Rolandiniano aveva avvertito il notaio di procedere “honeste”, ma anche “quam brevius et cautius poterit”⁽²⁰⁾, ma in sede di “fidancia” privata spesso si tace addirittura. L'assenza dalla città poteva, infatti, essere dovuta a cause diversissime, alcune delle quali di diritto penale, oppure considerate da quei principi di ordine pubblico già ricordati, che se, non ancora precisati, costituivano pur sempre obblighi e divieti da rispettarsi.

Si sa come esistano rapporti privati nei quali il diritto obbiettivo affida in tutto o in parte alla libera volontà dei singoli il regolamento dei loro interessi, come ve ne siano altri, invece, dove il regolamento, per l'interesse sociale che vi si riconnette, non può che essere uno e questo viene determinato in modo assoluto per tutti dal diritto. Ora si potrebbe prospettare il caso che prima della “fidancia” fosse stato aperto un procedimento giudiziario e in tale evenienza l'Apparato Rolandiniano relativo alla “pax et concordia” avverte che le parti promettono” quod in accusationibus factis non procedent nec etiam aliqua de novo instituent”⁽²¹⁾, ma l'autorizzare chi è stato escluso dalla convivenza a rientrarvi, se pur temporaneamente, riveste tutt'altra importanza. L'Apparato stesso non accenna ad un caso del genere, però si dilunga su quesiti relativi alla possibilità di transazioni e non è chi non veda come l'argomento possa trovare notevoli riscontri con il caso prospettato. La transazione quando sia in atto un procedimento giudiziario è, infatti, ammessa con molte cautele. La dottrina incominciava a discutere se l'accusa riguardava un “crimen publicum vel privatum”⁽²²⁾, poi se fosse lecita nel caso una transazione pecuniaria, se comportasse “poena sanguinis vel non”, se la transazione pregiudicasse altri, con una finissima analisi che fa pensare come dovesse essere difficile un'autorizzazione privata a rientrare in città, qualora fosse in atto un procedimento giudiziario.

Né si può trascurare il fatto che essendo, come si è notato, il compromesso un “trinus actus”, il notaio è parte in causa ed essendo “publica persona” deve pur sempre sottostare ai doveri a questa imposti.

E' da supporre pertanto che la “fidancia” costituisse più che altro l'ultimo tentativo di risoluzione e accordo prima di aprire un procedimento giudiziario. Ciò pare anche confortato da un altro passo della stessa “Summa” dove il commentatore si chiede “quaero si guerra sit inter aliquos cives an rector sive potestas illius civitatis teneatur ad faciendum fieri pacem”, e risponde: “quod sic (est)”, e aggiunge una lunga serie di argomenti tratti dal “Corpus Iuris”⁽²³⁾. Parrebbe, quindi, che i pubblici poteri fossero tenuti ad intervenire in casi del genere, anche se non di vera e propria “guerra”, con una specie di tentativo di conciliazione.

Del resto, in qualche occasione, anche i documenti, pur nella loro consueta laconicità, sembrano dar ragione all'interpretazione suggerita. Infatti talora avviene che l'autore conceda la “fidancia” a condizione che il destinatario intervenga come testimone in una

pubblica udienza di causa celebrata di fronte al podestà⁽²⁴⁾. Ora, se il destinatario fosse già stato imputato di un qualche reato e avesse dovuto abbandonare la città per evitare la cattura, la sua presenza in udienza non avrebbe potuto restare senza conseguenze e non avrebbe più senso alcuno la formula "nec operam dabiunus ut a potestate non inquiratur".

Chiude il testo della "fidancia" una formula relativa alla pena o alle pene da applicarsi ai trasgressori. Pena che in questioni del genere è rappresentata da una somma di denaro.

Le "publicationes" infine sono quelle usuali per l'instrumentum notarile e poiché, finora per il sec. XIII è stato possibile rintracciare soltanto qualche esemplare di "fidancia" privata alle imbreviature, anche le "publicationes" sono quelle usate nei cartolari, vale a dire senza la sottoscrizione notarile ad ogni singola imbreviatura, contrariamente a quanto avveniva in altre città, ad esempio a Lucca. Consuetudine che, come è noto, ha causato non poche difficoltà nella dottrina quando si è trattato di stabilire se le imbreviature di tale tipo potessero o meno essere considerate originali, come in altra sede si è cercato di illustrare⁽²⁵⁾. Conformi agli usi normali le cassature delle imbreviature, la segnalazione degli errori e dell'avvenuto rilascio del "mundum" con le relative annotazioni marginali soprattutto importanti in questo caso per il pericolo che qualcosa potesse giungere all'orecchio del podestà.

Con il passare del tempo le posizioni tra il documento privato, nel senso che si è indicato, e quello pubblico tendono a ribaltarsi. La sempre maggior considerazione da parte dei pubblici poteri nei confronti dei cosiddetti principi di ordine pubblico e il progressivo sempre più vasto impegno della sovrana autorità anche in campi prima lasciati all'iniziativa dei privati fanno sì che la "forma", come la chiama Rolandino, della "pax et concordia" dapprima così duttile da poter essere usata dal notaio per paci, tregue, "inducæ" tra Comuni, tra feudatari, tra Signori, trovi applicazione come "concordia" solo nei rapporti tra privati, mentre la primitiva "fidancia" così attenta ad escludere ogni possibilità di intervento di quella che veniva detta la "giustizia", si trasforma in un vero documento pubblico come "salvacondotto", emanato dal Senato con tanto di sigillo aderente, con contenuto di diritto pubblico civile e penale.

Così nei secoli XVI e XVII la "forma" della "pace" vera e propria troverà un'applicazione molto limitata, tanto che il famoso formulario del Viceti⁽²⁶⁾ ne riporterà solo un esempio dedicato a

risolvere, con una transazione del tutto privata, i peccati di un troppo precipitoso giovane nei riguardi di una fanciulla. Lo stesso formulario tra i vari tipi di salvacondotto elencherà anche quello che deriva dall'antica "fidancia" come appare dal suo "tenor: "Concediamo a... salvacondotto per mesi due prossimi a venire, quali duranti non vogliamo che per debiti civili et obbligazioni private di minor somma di lire cento per ciascuna possa esser personalmente detenuto né molestato..."⁽²⁷⁾. Ed il suo nome non sarà più "fidancia" ma "suspesa".

Note

- (1) ROLANDINUS, *Summa totius artis notariae*, Venetiis apud Juntas, MDXLVI; ora anche in ediz. anas. Consiglio Nazionale del Notariato, Roma, 1977, f. 158.
- (2) Ivi, f. 147 a.
- (3) Ibidem
- (4) Ibidem
- (5) G.P. BOGNETTI, *Note per la storia del passaporto e del lasciapassare* Pavia 1933 e la bibliografia ivi citata; cfr. anche E. NERVINI, *La Fidantia*, tesi di laurea Università di Milano, A.A. 1970.
- (6) Corpus Juris: D.L. 1 = § 4; Ist. L. 1.
- (7) ROLANDINUS, *Summa... cit.*, f. 470.
- (8) P. TORELLI, *Studi e ricerche di storia giuridica e diplomatica comunale*, in Pubblicazioni della R. Accademia Virgiliana di Mantova, p. I Mantova 1911, p. II Mantova 1915; ora anche in Ediz. anas, Consiglio Nazionale del Notariato, Roma, 1980.
- (9) G.P. BOGNETTI, op. cit.
- (10) Vedi ad esempio i formulari di RANIERI DA PERUGIA. *Ars Notariae*, in Bibliotheca Juridica Medii Aevi a cura di A. Gaudenzi, Bologna, 1892 e di SALATIELE, *Ars Notaria*, a cura di G.F. Orlandelli, Milano, 1967.
- (11) ROLANDINUS, *Summa... cit.*, f. 158.
- (12) ROLANDINI PASSAGERII, *Contractus*, a cura di Roberto Ferrara, Consiglio Nazionale del Notariato, Roma, 1983.
- (13) Ivi, pag. 217 e seg.
- (14) ROLANDINUS, *Summa ... cit.* f. 356.
- (15) Ivi, f. 158.
- (16) Ibidem.
- (17) Ibidem.
- (18) Ibidem.
- (19) A.S.G., Sezione Notarile, cartolare 57, c44, documento in data 1259 maggio XV.
- (20) Cfr. nota n. 17.
- (21) ROLANDINUS, *Summa cit.*, f. 158.
- (22) Ivi, f. 159.
- (23) Ibidem.
- (24) A.S.G., Sezione Notarile, cartolare n. 21/I documento in data 1251, giugno 20, c. 192 r.
- (25) G. COSTAMAGNA, *I concetti di autenticità e di originalità nella documentazione della Cancelleria genovese del Medioevo*, in Referate zum VI International Kongress für Diplomatiek, München, 1983, München 1984, p. 502.
- (26) G.S. VICETO, *Formularium instrumentorum*, Genova 1743, p. 77.
- (27) Ivi, p. 111.